



COMUNE DI SONDRIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE SAGRE**

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66
del 25.11.2016 - Entrato in vigore il 01.01.2017.**



COMUNE DI SONDRIO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

PREMESSA

Regione Lombardia ha predisposto, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le linee guida per la stesura dei regolamenti comunali che, approvati previo obbligatorio parere della commissione consultiva di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione, contengono la disciplina delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6.

Scopo della norma è assicurare omogeneità sul territorio lombardo, con la definizione di criteri che, da un lato, favoriscano iniziative e manifestazioni temporanee con somministrazione di cibi e bevande che abbiano evidenti finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, della società e dell'artigianato locale, e, dall'altro lato, siano in grado di evitare che dette manifestazioni assumano la forma di vere e proprie attività commerciali a scopo di lucro, senza adempiere agli obblighi normativi che regolano il commercio in sede fissa ed ambulante e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta dagli esercizi autorizzati.

Pertanto il presente regolamento comunale stabilisce i criteri e le regole per lo svolgimento delle sagre, così come definite dall'art. 16, comma 2, lettera g) della L.R. 6/2010 ed anche delle fiere, come definite dall'art. 16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) - "Direttiva Bolkestein -";
- Legge n. 241/1990 art. 19, modificato dall'art. 49, comma 4-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii;
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss. mm. ii;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere);
- Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
- L'allegato A della D.G.R. n. X/5519 del 2 agosto 2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della l.r. 6/2010";
- Altre disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- Altre disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla normativa vigente, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre, intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte, nelle quali è prevista la somministrazione temporanea, accessoria e non esclusiva di alimenti e bevande e la vendita di prodotti, nonché le modalità per ottenere le relative autorizzazioni.

Articolo 3 - Definizione di sagra

1. Per sagre si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee, comunque denominate, finalizzate alla promozione turistica e culturale, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, alla valorizzazione delle tradizioni folcloristiche, gastronomiche, anche a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, ecc., organizzate sul territorio comunale, in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.
2. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore.

Articolo 4 - Organizzatori

Le sagre di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da:

- a) enti pubblici;
- b) enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale in ogni ambito;
- c) enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- d) organismi religiosi;
- e) partiti politici;
- f) associazioni sindacali;
- g) imprese.

Articolo 5 - Durata delle sagre

1. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a n. 7 giorni consecutivi.
2. Eventuali deroghe ai limiti fissati nel presente articolo sono applicabili ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, qualora ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.

Articolo 6 - Programmazione annuale e inserimento nel calendario

1. I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 4) devono comunicare, entro il giorno 30 ottobre di ogni anno le sagre che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il 30 novembre di ogni anno l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel territorio comunale nell'anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale, è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
2. I soggetti interessati, entro il termine di cui sopra, devono presentare al Comune di Sondrio apposita istanza contenente, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) Denominazione, ubicazione, date ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) Programma di massima della manifestazione.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle fiere e delle sagre che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

Articolo 7 – Modifica calendario sagre e criteri di priorità

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere modificato o integrato solo dal Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.
2. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in regione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

II

AVVIO ATTIVITÀ

Articolo 8 - Autorizzazioni e dichiarazione di inizio attività

1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive tramite il portale impresainungiorno.gov. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della sagra e nei locali o area in cui si svolge la sagra stessa.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.

3. In occasione di sagre, lo svolgimento dell'attività di somministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i locali od aree in cui le attività sono svolte e dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
4. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti attività per loro natura assoggettate a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 20 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso (il termine è fissato in 40 giorni nei casi di cui al successivo art. 5 lett. a) in cui è richiesto il parere della CVLPS).
5. Le manifestazioni di pubblico spettacolo e di trattenimento (quali ad es. spettacoli canori o musicali ed intrattenimenti danzanti) verranno autorizzate nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare nei casi di:

a) Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza superiore a 200 persone:

I trattenimenti in spazi attrezzati, con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore alle 200 persone, sono soggetti alla verifica di agibilità ex art. 80 TULPS da parte della Commissione Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. La richiesta di autorizzazione al pubblico trattenimento ex art. 68 deve essere trasmessa al Comune di Sondrio almeno 40 giorni prima del verificarsi dell'evento. L'Ufficio Comunale, ricevuta l'istanza, trasmetterà la stessa alla CVLPS, per gli adempimenti di competenza. Il rilascio di autorizzazione ex art. 68 TULPS da parte del Responsabile del Servizio è vincolato all'acquisizione del parere della CVLPS e della documentazione/atti richiesti all'istante.

b) Trattenimenti in spazi attrezzati con capienza fino a 200 persone.

I trattenimenti in spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva fino a 200 persone sono subordinati alla presentazione della documentazione richiesta dal Comune agli organizzatori, almeno 20 giorni prima del verificarsi dell'evento. Le verifiche ex art. 80 TULPS possono essere sostituite, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una Relazione tecnica resa ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 311/2001 da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che accerti e dichiari l'agibilità degli spazi attrezzati ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo e trattenimenti danzati, secondo le regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

c) Spettacolo o trattenimento all'aperto privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico.

Per le manifestazioni svolte in aree all'aperto prive di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (sedie, panche, transenne o strutture di contenimento) sarà sufficiente presentare al competente Ufficio comunale una dichiarazione di inizio attività almeno 20 giorni prima dell'evento, allegando alla stessa certificazione di idoneità statica da parte di chi si incarica dell'eventuale montaggio del palco o pedana per gli artisti, l'idoneità statica e il corretto montaggio di tutti gli impianti audio – video - luce, la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti alla regola d'arte secondo quanto previsto dal DM 37/08 e la certificazione in merito alla presenza e conformità dei sistemi antincendio.

6. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 9 - Requisiti per l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande

1. Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.
2. La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, esclusivamente a cura dei soggetti indicati dagli organizzatori.
3. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, e devono effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
4. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
5. Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
6. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Coinvolgimento di altri operatori

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della specificità delle sagre, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o quella adiacente la sagra, definendo i criteri di partecipazione.
2. L'Amministrazione Comunale può altresì prevedere, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

Articolo 11 - Altre disposizioni per gli organizzatori

3. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori, salvo eventuali collaborazioni del Comune deliberate dalla Giunta Comunale.
4. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.
5. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, Iva, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
6. Prima dell'inizio della sagra, il Comune potrà richiedere idoneo deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 12 – Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative organizzate direttamente dal Comune, l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività previste nell'ambito delle sagre, ancorché alle stesse sia stato concesso il patrocinio in base al vigente regolamento.

IV

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 13 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Articolo 14 - Sanzioni

- 1) Fatte salve le sanzioni previste per specifiche violazioni in tema di somministrazione di alimenti e bevande o per altre singole fattispecie previste dalla legge, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro
- 2) In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della L.R. n. 6/2010, gli organizzatori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

- 3) In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa
- 4) Nel caso in cui, indipendentemente dall'applicazione di misure di carattere cautelare o interdittivo previste dalla legislazione in vigore o contenute in provvedimenti adottati dal Responsabile del SUAP, dalle condotte poste in essere dagli organizzatori della sagra possano derivare pericolo o pregiudizio immediato all'incolumità delle persone, alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico, gli organi di polizia giudiziaria potranno, nell'imminenza delle ispezioni e dei controlli, assumere decisioni in ordine all'immediata interruzione dell'attività ed alla rimozione delle strutture utilizzate per la sagra, con obbligo di riferire immediatamente sulle circostanze al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive per le successive determinazioni. In caso di inottemperanza alle disposizioni diramate dagli organi di P.G. si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale fatte salve ulteriori e diverse ipotesi di reato.
- 5) Ai fini della comminazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689. Il comune è competente ad applicare le sanzioni e ad introitarne i proventi
- 6) L'Autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative e ad adottare ogni provvedimento in merito al procedimento sanzionatorio, ivi incluse l'applicazione di eventuali provvedimenti di natura interdittiva e sospensiva, è individuata nel Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

V

ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

Articolo 15 - Zone sottoposte a tutela

1. Il Comune si riserva di individuare le aree del proprio territorio in cui, per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

VI

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di cui all'art. 14, comma 2, dello statuto comunale (*).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle sagre che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.

(*) Art. 14 Statuto del Comune di Sondrio

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale adotta, nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto del presente statuto e dei principi fissati dalla legge, regolamenti predisposti dalla Giunta o dalle competenti commissioni, fatto salvo il caso previsto dall'art. 33, comma 2, lett. g), del presente statuto.

2. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di competenza del consiglio e della giunta, decorso il termine di pubblicazione di cui all'art. 124, comma primo, del d. lgs. n. 267/2000, sono nuovamente pubblicate all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. I relativi regolamenti entrano in vigore dopo tale nuova pubblicazione.

3. Copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia Municipale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano diventati esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.